



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEI REGOLAMENTI E
NELLE ORDINANZE SINDACALI**

(art. 5 c. 4 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 27.1.2010
Entrato in vigore il 9.2.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
M.Flavia Brunelli

IL SINDACO
Giuliano Pellegrini

Art. 1
OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, non disciplinate in maniera specifica da nessuna fonte normativa, anche regolamentare, in caso di violazione accertata di disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali di portata generale o individuale, adottate anche non in stretta connessione con regolamenti, così come previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Art. 2
APPLICAZIONE DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Per le violazioni o inottemperanze a disposizioni contenute nei regolamenti o nelle ordinanze comunali, rispetto alle quali non sia già determinata una sanzione amministrativa stabilita da una legge o da un regolamento, si applicano le disposizioni, anche di carattere procedurale, contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, con individuazione di una sanzione pecuniaria compresa tra Euro 50,00 e Euro 500,00.

Art. 3
PAGAMENTO IN VIA BREVE

A fronte di violazioni di disposizioni contenute nei regolamenti comunali o nelle ordinanze sindacali, all'autore dell'illecito o all'obbligato in solido, è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti degli importi fissati dalle ordinanze sindacali medesime, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 689/81 e successive modificazioni.

ART. 4
INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI PER
L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E
L'ADOZIONE DELLE ORDINANZE -
INGIUNZIONI

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria è il Sindaco o suo delegato.

ART. 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a fare data dell'esecutività della delibera di approvazione.

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si osservano, le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Le ordinanze di carattere generale che prevedono sanzioni sono soggette alla pubblicazione all'Albo pretorio per la durata di 30 giorni naturali e consecutivi.